

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (CO) MAUGERI | Presidente |
| (CO) LUCCHINI GUASTALLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (CO) SIRENA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (CO) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (CO) BARGELLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore: BARGELLI ELENA

Seduta del 24/03/2022

FATTO

La parte ricorrente dichiara di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 10 febbraio 2010, un contratto relativo ad una carta di credito revolving, dall'importo totale del credito di € 3.000,00, da restituire in rate mensili di almeno € 153,00. Il contratto recava un TAEG del 15,51%. Il ricorrente contesta l'erroneità del TAEG indicato in contratto a causa della mancata inclusione delle spese di tenuta conto di € 1,03 al mese (rectius, spese di e/c). In particolare, richiama il documento "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009" e successive integrazioni (10.3.3, lett. D).

Avvalendosi di un consulente, il ricorrente produce il ricalcolo del TAEG in applicazione della normativa pro tempore vigente, presumendo "che l'importo totale del credito sia stato utilizzato immediatamente per intero; che il credito sia fornito per un periodo di un anno; che il pagamento definitivo vada ad estinguere il saldo per capitale, interessi ed eventuali oneri; che il rimborso venga effettuato in dodici rate mensili di uguale importo [...]".



Alla luce di tale calcolo, il TAEG effettivo, secondo la parte ricorrente, sarebbe pari al 16,3863% nel caso di adozione di un piano di ammortamento alla francese e al 16,405% nel caso di adozione di un piano di ammortamento all'italiana.

In particolare, il ricorrente argomenta che le spese di tenuta conto (rectius, spese di e/c) avrebbero dovuto essere incluse nel TAEG, in quanto non gli sarebbe stata data alcuna possibilità di scelta in merito alla possibilità di ricevere gli estratti conto in formato elettronico o cartaceo; richiama, a tal fine, l'interpretazione contenuta nel documento "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009" e successive integrazioni (art. 10.3.3, lett. d), ove si chiarisce quali costi connessi al credito revolving debbano essere considerati nel TAEG. Invoca, pertanto, l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 125-bis (art. 124, co. 5, nella versione del 2007), nonché il comma 7 dell'art. 117 del TUB e chiede di accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto ed il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula; chiede altresì di accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto n. 17191201 stipulato in data 10 febbraio 2010 relativo alla determinazione del TAEG; chiede infine di condannare la banca resistente alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del capitale residuo in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese – di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

L'intermediario controdeduce che il TAEG riportato sul contratto – avente a oggetto una carta di credito revolving sottoscritta nel febbraio 2010 – sarebbe "frutto del calcolo usando un esempio rappresentativo e non rappresenta la reale modalità di utilizzo del prodotto. Ciò in quanto non è dato conoscere l'ammontare dell'utilizzo effettivo che ne farà il cliente".

Eccepisce, inoltre, l'erroneità del ricalcolo del TAEG operato da parte attrice, che pretenderebbe di applicare al rapporto di credito revolving la metodologia di ammortamento alla francese ovvero all'italiana, posto che nel contratto in questione gli interessi vengono calcolati giornalmente su base annua (365 giorni per l'apertura di credito revolving) dalla data di registrazione di ciascun utilizzo, al TAN contrattuale riportato



sull'EC, sul saldo in linea capitale escluse eventuali spese (art. 3 condizioni generali di contratto).

Aggiunge che la voce contestata dalla parte ricorrente - le spese e/c – è esclusa dal calcolo del TAEG ai sensi del d.m. 8 luglio 1992 (in part. art. 2, comma 3 e comma 4), applicabile *ratione temporis*.

Contesta al consulente del ricorrente di aver effettuato il ricalcolo in base alla normativa della riforma del credito del consumo (d.lgs. n. 141/2010), utilizzando un format che prescinde dalla verifica dei riferimenti normativi applicati al rapporto specifico.

Su questi presupposti, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Il ricorrente replica di non avere avuto alcuna possibilità di scegliere se ricevere gli estratti conto in forma cartacea o elettronica e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Nella memoria di replica viene anche avanzata (per la prima volta) la contestazione della ricezione della variazione unilaterale del TAEG operata dall'intermediario ex art. 118 TUB a seguito dell'entrata in vigore delle nuove modalità di calcolo del TAEG per effetto del d.lgs. n. 141/2010.

Con le controrepliche l'intermediario evidenzia che il contratto (art. 18 delle condizioni contrattuali) rimette alla scelta del cliente le modalità di trasmissione dell'estratto conto.

Ribadisce, inoltre, che il ricorrente richiama normativa non applicabile *ratione temporis* al suo contratto, stipulato nel 2010.

Il Collegio rimettente è dell'avviso che i costi di estratto conto debbano essere computati nel TAEG e che il ricorso vada, quindi, accolto. D'altra parte, rileva l'esistenza di orientamenti di segno opposto nei vari Collegi territoriali, tutti rivolti al rigetto della domanda: cita, in particolare, due decisioni del Collegio di Palermo (n. 21679/2021; n. 25769/2021), una del Collegio di Torino (dec. n. 24061/2021) e una del Collegio di Bari (dec. n. 11176/2019). Pertanto, rilevata l'esistenza di orientamenti non concordanti dei Collegi ABF in ordine alle questioni poste dal ricorso, ha rivolto al Collegio di Coordinamento l'esame della questione.

DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto la domanda di accertamento dell'asserita erroneità del calcolo del TAEG, che il cliente reputa essere superiore rispetto a quello previsto nel contratto di credito "revolving" stipulato il 10 febbraio 2010 a causa della mancata inclusione delle spese di tenuta conto (*rectius*, spese e/c).



L'intermediario obietta che, poiché il contratto è stato sottoscritto in data antecedente al 1° giugno 2011 - e, quindi, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010 - nel calcolo del TAEG non avrebbero dovuto essere ricomprese le spese di e/c; aggiunge che, in ogni caso, l'art. 18 delle condizioni generali contempla la possibilità di ricevere gli estratti conto gratuitamente in formato digitale.

Il Collegio, presa visione della documentazione in atti, verifica che il contratto esclude espressamente dal calcolo del TAEG le spese di tenuta del conto e, segnatamente, dell'invio degli estratti conto, specificando al contempo il costo mensile delle spese e/c nella misura di 1,03 euro. D'altra parte, l'art. 18 delle condizioni generali di contratto (in modo non perfettamente sovrapponibile al testo sottoscritto dal cliente) chiarisce che il costo delle spese di emissione e di invio di comunicazioni ed E/C ammonta a euro 1,50 cadauna, essendo invece gratuito l'invio E/C online.

Il quesito rivolto a questo Collegio impone, prima, di determinare la disciplina applicabile al contratto in oggetto, stipulato prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 23 Agosto 2010, che ha attuato la direttiva 48/2008 in materia di credito al consumo, diretta a riformare i precedenti interventi della legislazione europea (direttive 87/102/Cee e 90/88/Cee) e, poi, di chiarire la portata del provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" e del successivo chiarimento relativo alle carte di credito "revolving".

Il contratto di carta "revolving" - consistente nella messa a disposizione di una linea di fido in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità finanziarie - ha carattere misto, avendo funzione di pagamento e di finanziamento (atipico). Sotto quest'ultimo profilo, si ha riguardo alla disciplina del poliedrico credito al consumo, pur dovendosi tener conto altresì delle peculiarità dell'operazione in oggetto.

È incontroverso che la normativa *ratione temporis* applicabile ai contratti stipulati anteriormente al 1° giugno 2011 sia il testo del TUB nella versione precedente a quella attualmente vigente, il cui art. 122 recitava: "Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. 2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo". Precisava le voci incluse ed



escluse il D.M. Tesoro 8 luglio 1992, il cui art. 2 commi 3 e 4, riprendendo alla lettera il testo della direttiva 90/88 (tesa a modificare, sul punto, la direttiva 87/102), comprendeva nel TAEG le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito e le altre spese contemplate dal contratto; rinviava poi al comma successivo per l'elenco dei costi esclusi. Fra questi figuravano "le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate".

Viceversa, l'attuale art. 121 comma 1, lett. f) del TUB muove dal carattere onnicomprensivo del "costo totale del credito" (comprensivo di interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza), salvo poi rinviare, al comma 3, a quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, sulle modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito. Rileva, a tal fine, il provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", nella versione modificata e integrata, per quanto riguarda la materia del credito al consumo, dalle disposizioni dirette a disciplinare i servizi e le operazioni previsti dal titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, attuativo della direttiva 48/2008. Secondo tale provvedimento (nella versione successiva alla disciplina attuativa sopra menzionata) le spese di tenuta del conto sono da includere nel TAEG. Su questo provvedimento si innesta il successivo documento della Banca d'Italia intitolato "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009" e successive integrazioni [art. 10.3.3, lett. d)], che, al Punto 10.3.3, lett. d) pone la seguente domanda: "È stato chiesto se nel caso di carte di credito "revolving" vadano esclusi dal calcolo del TAEG, in quanto non predeterminabili in anticipo dal finanziatore, i costi relativi a: 1. l'invio dell'estratto conto periodico, laddove il consumatore ha la facoltà di scegliere se riceverlo in forma cartacea (a fronte del pagamento di una commissione) oppure elettronica (gratuitamente); 2. le imposte, che possono variare in funzione dell'effettivo uso della carta (ad es., in quanto applicate soltanto al di sopra di una



certa soglia di utilizzo mensile). Anche in questo caso occorre distinguere tra il calcolo del TAEG negli annunci pubblicitari e nell'informativa precontrattuale.[..] Se il TAEG viene invece calcolato ai fini della compilazione delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", occorre avere riguardo alle indicazioni e alle preferenze manifestate dal consumatore;...il finanziatore applicherà quindi l'opzione prescelta dal consumatore».

Il Collegio rimettente trae dal sopra menzionato documento della Banca d'Italia l'argomento per ricostruire la ratio della normativa vigente *ratione temporis* con riguardo ai costi connessi alle carte di credito "revolving". In particolare, sostiene che il D.M. 8 luglio 1992 sarebbe da interpretare nel senso dell'inclusione del costo oggetto del ricorso nell'ambito del costo totale del credito, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia nel documento interpretativo delle Disposizioni del 2009: avendo riguardo, cioè, alle indicazioni e alle preferenze manifestate dal consumatore. Secondo il Collegio rimettente, dunque, occorrerebbe valorizzare "la scelta effettuata dal cliente (rilevabile dal contratto o, comunque, dall'andamento del rapporto) circa le modalità di trasmissione dell'estratto conto (cartaceo o digitale) in quanto ogni diversa lettura verrebbe a collidere con la lettera e la ratio del D.M. 8 luglio 1992". Il Collegio rimettente, assumendo che, nel caso di specie, il cliente abbia optato per la modalità di invio postale del cartaceo, deduce ulteriormente dalla premessa di cui sopra che il relativo costo (pari a € 1,03 al mese) avrebbe dovuto essere inserito nel TAEG contrattuale: cosicché quest'ultimo risulterebbe pari al 16,47%, discostandosi dal TAEG contrattualmente previsto (15,63%) di oltre la soglia dello 0,20% normalmente considerata dai Collegi territoriali. Il Collegio, al fine di supportare la propria tesi, richiama altresì la decisione del Collegio di Coordinamento n. 23293 dell'8 novembre 2018, ove è stato chiarito che, anche per i contratti ricompresi *ratione temporis* nell'ambito di vigenza dell'art. 124, co. 5, TUB, in caso di difformità tra TAEG effettivo e TAEG contrattuale deve essere applicata la sanzione della sostituzione del TAEG indicato con il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Ciò premesso, il Collegio rimettente reputa meritevole di accoglimento il ricorso.

Sulla questione si sono pronunciati altri Collegi, i quali, pur richiamando i chiarimenti di Banca d'Italia in ordine al Provvedimento del 29.07.2009 (successivo, come si è chiarito, al D.lgs. n. 141 del 23 Agosto 2010) anche per i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 48/2008, si sono finora orientati nel senso del rigetto della domanda volta a riconoscere l'inserimento dei costi di invio dell'e/c nel calcolo del TAEG.



Rileva, in particolare, una decisione del Collegio di Torino (n. 24061/2021), relativa a un contratto stipulato nel 2010, che ha rigettato la domanda per carenza di prova, da parte del ricorrente, dell'effettivo addebito subito, pur valorizzando, al contempo, la comprovata possibilità di scelta tra l'invio cartaceo e quello elettronico, nonché, a far tempo da maggio 2018, la modifica del contratto nel senso della gratuità dell'invio degli estratti conto periodici. Similmente, una decisione del Collegio di Palermo valorizza la circostanza che le condizioni generali di contratto consentissero al cliente di richiedere l'invio dell'estratto conto tramite tecniche di comunicazione a distanza (n. 25769/2021).

Non prende partito sulla normativa applicabile, invece, la decisione del Collegio di Bari n. 11176/19, che, pur giungendo al rigetto del ricorso, fa leva sull'esiguità degli importi riferibili a tali voci (€ 1,50 annuali), la cui inclusione non inciderebbe in maniera significativa sulla determinazione dell'indicatore. Appare non rilevante per il presente ricorso, infine, la pronuncia del Collegio di Palermo, che, nel rigettare il ricorso in virtù dell'accertato riconoscimento della libertà di scelta fra due modalità di invio dell'estratto conto, cartacea (al costo di € 1,00 per ciascun estratto) o digitale (senza alcun costo), applica il testo del TUB attualmente vigente (decisione n. 21679/2021).

Ad avviso di questo Collegio, il menzionato documento della Banca d'Italia – intervenuto su uno sfondo normativo mutato per effetto dell'attuazione della direttiva 48/2008 - intende dare rilievo, ai fini del calcolo del TAEG, alla scelta effettuata dal cliente fra le due opzioni di invio (postale o digitale) a lui offerte, cosicché l'eventuale preferenza manifestata per l'invio cartaceo deve riflettersi nel calcolo del TAEG. A diversa conclusione deve giungersi, invece, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs n. 141/2010. Poiché, infatti, i costi di invio e/c rientrano fra le spese di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, vanno esclusi dal TAEG, purché sia garantita una ragionevole libertà di scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente elevate.

La regola generale dell'esclusione dei costi di invio dell'e/c, dettata per i contratti di credito al consumo dalla normativa all'epoca vigente, appare a fortiori applicabile alle carte "revolving", tutt'oggi parzialmente esentate dalla regola opposta dell'inclusione (come chiarito dalla Banca d'Italia) in ragione del loro carattere di contratto "misto" e della variabilità degli usi che il cliente può farne.

In conclusione, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto:

Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs n. 141/2010, i costi di invio di e/c rientrano fra le spese di tenuta di un conto destinato a ricevere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

gli importi dovuti dal consumatore e vanno esclusi dal TAEG, purché sia garantita una ragionevole libertà di scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente elevate.

Tenuto conto del predetto principio di diritto, il Collegio reputa che, al fine di valutare se, rispetto a una carta di credito “revolving”, sia stata garantita al consumatore una ragionevole libertà di scelta, debbano essere verificate le seguenti circostanze: la previsione delle opzioni di invio e la specificazione dei rispettivi costi nelle condizioni generali di contratto; l'indicazione delle spese di e/c, con separata evidenza rispetto al TAEG; il loro carattere non anormalmente elevato.

Nel contratto oggetto della presente controversia sono state previste, come si è anticipato, le spese di invio di E/C mensili per euro 1,03 (con separata evidenza rispetto al TAEG), mentre le condizioni generali di contratto indicano l'esclusione di ogni costo se l'invio è effettuato online. Inoltre, nel riscontro al reclamo l'intermediario chiarisce di aver modificato unilateralmente il contratto ex art. 118 TUB - in senso evidentemente più favorevole per il cliente - in data 16/06/2011 e di avere eliminato la spesa di estratto a decorrere dal 31 agosto 2011. Tale affermazione, come si è anticipato, trova conferma nel documento contenente lo storico dei movimenti in C/C. Anche l'uso in concreto fatto dal cliente della carta – sia detto solo incidentalmente – dimostra l'esiguità degli addebiti, in quanto, alla luce dell'analisi dello storico dei movimenti del C/C versato in atti risulta che la spesa mensile è stata addebitata solo 3 volte (nei mesi di febbraio e dicembre 2010, giugno 2011).

Appaiono sussistenti, pertanto, le condizioni in presenza delle quali il costo in esame può rimanere escluso dal computo del TAEG secondo la normativa applicabile all'epoca della conclusione del contratto. Ne deriva che la domanda non è meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI